

***REGOLAMENTO PER LA***

***APPLICAZIONE DEL***

***CANONE PER L'INSTALLAZIONE***

***DEI MEZZI PUBBLICITARI***

## INDICE

Istituzione del canone	Articolo 1
Finalità	Articolo 2
Oggetto	Articolo 3
Soggetto passivo	Articolo 4
Tipologia dei mezzi pubblicitari	Articolo 5
Installazioni abusive	Articolo 6
Autorizzazioni	Articolo 7
Modalità per la richiesta delle concessioni	Articolo 8
Modalità per il rilascio delle concessioni	Articolo 9
Rinnovi e cessazioni	Articolo 10
Modifica o sospensione dell'autorizzazione	Articolo 11
Revoca dell'autorizzazione	Articolo 12
Estinzione dell'autorizzazione	Articolo 13
Obblighi del Titolare	Articolo 14
Criteri per la determinazione della tariffa di base	Articolo 15
Categoria delle località	Articolo 16
Durata	Articolo 17
Applicazione del canone	Articolo 18
Esclusioni	Articolo 19
Esenzioni	Articolo 20
Riduzioni	Articolo 21
Modifiche	Articolo 22
Versamento del canone annuale	Articolo 23
Versamento del canone giornaliero	Articolo 24
Riscossione coattiva	Articolo 25
Rimborsi	Articolo 26
Affidamento in concessione del servizio	Articolo 27
Funzionario responsabile	Articolo 28
Sanzioni	Articolo 29
Contenzioso	Articolo 30
Abrogazioni	Articolo 31
Norme transitorie e finali	Articolo 32
Vigilanza del Ministero delle Finanze	Articolo 33
Rinvio	Articolo 34
Entrata in vigore	Articolo 35

ARTICOLO 1  
ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é istituito nel comune di Palagano il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Il comune di Palagano esclude l'applicazione, nel proprio territorio, della imposta sulla pubblicità di cui al capo primo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con il termine "canone" si intende il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
4. Con il termine "mezzi pubblicitari" si intende la effettuazione della pubblicità esterna nel territorio comunale.

ARTICOLO 2  
FINALITA

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
  - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni;
  - b) la misura della tariffa ,graduata in relazione alla densità demografica ed ai flussi turistici, con particolare riguardo all'incidenza sull'arredo urbano e sull'impatto ambientale;
  - c) la classificazione in categorie delle diverse zone del territorio comunale;
  - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
  - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

ARTICOLO 3  
OGGETTO

1. Oggetto della assoggettazione al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è la effettuazione della pubblicità esterna, intendendosi tale quella realizzata mediante forme di comunicazione visive ed acustiche nei luoghi pubblici od aperti al pubblico e, comunque, visibile dall'esterno.
2. E' fatto divieto di attuare qualsiasi forma di pubblicità esterna sul territorio comunale senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Locale rilasciata ai sensi di legge.
3. E' soggetta al canone la realizzazione di pubblicità esterna di qualsiasi natura effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sul territorio del Comune.

#### ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone é dovuto da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ARTICOLO 5 TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La pubblicità esterna, ai fini e per gli effetti dell'applicazione del canone, si intende la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, nonché affissioni dirette - anche per conto di terzi - di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, oltre a quella realizzata, anche per conto altrui, con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

#### ARTICOLO 6 INSTALLAZIONI ABUSIVE

1. Si intende abusiva qualsiasi forma pubblicitaria esterna effettuata:
  - a) in assenza della prescritta autorizzazione;
  - b) qualora l'autorizzazione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
  - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata l'autorizzazione;
  - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa, oltre alla immediata copertura dei messaggi pubblicitari, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi.
4. Alle pubblicità abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite a quelle regolarmente concesse indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## ARTICOLO 7 AUTORIZZAZIONI

1. I mezzi pubblicitari, così come definiti dal presente regolamento, sono soggetti a regime autorizzatorio.
2. Chiunque intenda esporre mezzi pubblicitari deve farne apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
3. L'atto di autorizzazione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché l'assoggettazione al canone.
4. Al termine dell'autorizzazione - qualora la stessa non venga rinnovata - il titolare avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del soggetto autorizzato.

## ARTICOLO 8 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal responsabile del procedimento amministrativo.
2. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità:
  - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare i mezzi pubblicitari;
  - d) l'oggetto dei mezzi pubblicitari, i motivi a fondamento della richiesta, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - e) il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione e la sua durata;
  - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
  - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i

disegni atti ad una loro precisa individuazione.

## ARTICOLO 9 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera delle leggi 142 e 241 del 1990 e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) a titolo **provvisorio**, per la durata massima di anni **uno**;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;
  - e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
3. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di sessanta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda, qualora non si configuri la licitazione di cui al successivo articolo.
5. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per la regolare installazione di mezzi pubblicitari già in essere che restano inalterati, l'autorizzazione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
6. Copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.
7. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:
  - a) il tipo dell'atto amministrativo;
  - b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
  - c) la data di rilascio;
  - d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

## ARTICOLO 10 RINNOVI E CESSAZIONI

1. Le autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
2. Il titolare, qualora intenda ottenerne il rinnovo, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza.
3. La disdetta anticipata dell'autorizzazione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

4. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

#### ARTICOLO 11 MODIFICA O SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
  - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
  - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
  - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc..
4. La sospensione dell'autorizzazione dovrà essere notificata al titolare con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
5. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

#### ARTICOLO 12 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le autorizzazioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
  - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del titolare o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di autorizzazione;
  - b) il mancato pagamento del canone;
  - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
  - d) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali.
3. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato.

ARTICOLO 13  
ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
  - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
  - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
  - d) per dichiarazione di fallimento del titolare o suoi aventi causa.

ARTICOLO 14  
OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Le autorizzazioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il titolare ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza dell'autorizzazione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'installazione;
  - b) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla installazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
  - c) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
  - d) di osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
  - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati;
  - f) di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione.
4. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del titolare.
5. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

ARTICOLO 15  
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) alla classificazione delle zone comunali ed alle loro caratteristiche urbanistiche;
  - b) alla fattispecie dei mezzi pubblicitari;
  - c) alla durata dell'esposizione;
  - d) all'impatto ambientale ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione di cui all'allegato A) al presente atto, tenuto conto dei criteri di cui al comma che precede, saranno deliberate dalla G.C. prima dell'approvazione del bilancio di previsione, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, sulla scorta del parere espresso preventivamente da un'apposita commissione consiliare presieduta dall'Assessore delegato e composta da due membri del gruppo di maggioranza e due del gruppo di minoranza.

ARTICOLO 16  
CATEGORIA DELLE LOCALITÀ

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le zone comunali potranno essere classificate, ai fini della graduazione del canone, in categorie diversificate.
2. Qualora il mezzo pubblicitario, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionato, sia installato sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 17  
DURATA

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazione con durata superiore ad un anno, sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le installazioni dei mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazione con durata inferiore ad un anno sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, nella tariffa allegata, a giorno.

ARTICOLO 18  
APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal

numero dei messaggi in esso contenuto, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

2. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.
4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
7. Non è assoggettabile al canone l'installazione di mezzi pubblicitari inferiori a trenta centimetri quadrati.

#### ARTICOLO 19 ESCLUSIONI

1. E' esclusa dal canone:
  - a) la pubblicità editoriale e quella radiotelevisiva;
  - b) la pubblicità effettuata su autoveicoli, aeromobili o veicoli ferroviari.

#### ARTICOLO 20 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone
  - a) i mezzi pubblicitari realizzati per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
  - b) i mezzi pubblicitari realizzati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
  - c) i mezzi pubblicitari realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata qualora sia attuata dal titolare o da suoi dipendenti;
  - d) i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto c), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico;
  - e) gli avvisi al pubblico relativi alla attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
  - f) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di

- pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
  - h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - j) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie.
  - k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - m) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

## ARTICOLO 21 RIDUZIONI

1. Per i mezzi pubblicitari installati su beni privati il canone è ridotto del 40% <sup>(1)</sup>
2. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, il canone è ridotto ad un quarto (\*)
3. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, il canone è ridotto ad un quarto (\*)
4. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
5. La superficie eccedente i 100 metri quadrati è comunque ridotta del 25% (\*)

---

(1) non meno del 33%

(\*) opzione

## ARTICOLO 22 MODIFICHE

1. Le tariffe di base sono aggiornate, entro il 31 ottobre di ogni anno, con delibera della Giunta Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.
3. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

## ARTICOLO 23 VERSAIMENTO DEL CANONE ANNUALE

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle installazioni già autorizzate che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del titolare può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le autorizzazioni non superiori a trecentosessantacinque giorni non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario \*), con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre <sup>(2)</sup>, qualora l'importo del canone sia di importo superiore a € 1549,37 <sup>(3)</sup>. \*
7. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a € 10,33 <sup>(4)</sup>. \*
8. Il mancato versamento del canone comporta l'immediata copertura dei mezzi pubblicitari.

## ARTICOLO 24 VERSAIMENTO DEL CANONE GIORNALIERO

1. Per le installazioni autorizzate per un periodo inferiore ad un anno solare, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'installazione, con le modalità previste dal precedente articolo o con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre <sup>(5)</sup>, qualora l'importo del canone sia di importo superiore a € 1549,37 <sup>(6)</sup> \*
3. Il canone non é dovuto qualora non sia di importo superiore a € 5,16 <sup>(7)</sup>. \*
4. Il mancato versamento del canone comporta l'immediata copertura dei mezzi pubblicitari.

## ARTICOLO 25 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.
2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema delle ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma.
4. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di installazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto autorizzatorio.
5. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito; in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
6. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

---

(2) 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre

(3) si può prevedere l'applicazione degli interessi legali a giorno

(4) facoltativo

(5) 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre

(6) si può prevedere l'applicazione degli interessi legali a giorno

(7) facoltativo

\* opzioni

## ARTICOLO 26 RIMBORSI

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del titolare, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai titolari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

#### ARTICOLO 27

##### AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora il comune di [Palagano](#) lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 28

##### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
  - a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
  - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
  - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
  - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) gestisce il contenzioso;
  - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

#### ARTICOLO 29

##### SANZIONI

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
2. Per le installazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-

cazioni ed integrazioni.

4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento del canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'installazione.

#### ARTICOLO 30 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### ARTICOLO 31 ABROGAZIONI

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per la vigenza del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità, **in vigore**
3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

#### ARTICOLO 32 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1° gennaio 2003.
2. L'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 2003, dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali in corso, fatta salva la facoltà di recesso.
3. **Per l'anno 2003, in sede di prima applicazione del presente regolamento e per l'anno 2005, nonché per 2006 il pagamento del canone è esentato;**

#### ARTICOLO 33

## VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

1. La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

### ARTICOLO 34 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

### ARTICOLO 35 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del [TUEL 267/200](#), viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore [ai sensi dell'art. 52 del D.L. 446/97](#).

#### ALLEGATO A) REGOLAMENTO APPLICAZIONE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI APPROVATO CON ATTO C.C. N. 11 DEL 28.3.2003

- Pubblicità mediante insegne, cartelli, targhe, striscioni non luminosi	Al mq: € 9,00
- Pubblicità luminose con pannelli, insegne ed altro effettuate per conto terzi	Al mq: € 33,00
- Pubblicità luminose effettuate per conto proprio dall'impresa	Al mq: € 16,50
- Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifesti ed altro materiale pubblicitario	€ 2,10 al giorno per persona
- Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	€ 7,00 per giorno
- Pubbliche affissioni	€ 1,00 per giorno

